

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	Provincia di Bergamo
-----------------------------	----------------------

ELABORATO	N° Dp.1.V. – Allegato a
-----------	--------------------------------

Variante n.° 2/2013 del P.G.T. vigente

<p>Documento di Piano – Indirizzi Normativi Le variazioni sono riportate in rosso Approvato con le variazioni conseguenti alle osservazioni accolte Le variazioni sono esplicitate con la cassazione e la successiva riscrittura in blu dell’oggetto variato</p>

Adozione:	Approvazione:
------------------	----------------------

 <p>COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)</p> 	<p>Il Sindaco Luciano Vescovi</p> <hr/> <p>Settore Edilizia Privata ed Urbanistica Dott. Arch. Battista Longo</p> <hr/> <p>I PROGETTISTI Dott. Arch. Gianni Roncaglia Dott. Geol. Renato Caldarelli, studio EuroGeo</p> <hr/> <p>I Collaboratori Matteo Roncaglia Lisa Roncaglia</p>
--	---

Indice

Parte I. Indirizzi normativi del Documento di Piano	4
Titolo 1. Disposizioni preliminari	4
<i>Capo 1. Principi e norme generali</i>	4
Art. I.1.1.1. Principi	4
Art. I.1.1.2. Ambito di applicazione.....	4
Art. I.1.1.3. Elaborati del Piano di governo del territorio e prevalenza.....	4
Art. I.1.1.4. Elaborati del Documento di Piano	5
Art. I.1.1.5. Deroghe.....	6
Art. I.1.1.6. Indicatori per la Valutazione ambientale del PGT	6
Art. I.1.1.7. Indicatori per il Monitoraggio del PGT	8
Art. I.1.1.8. Sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio	9
Art. I.1.1.9. Sistema informativo territoriale.....	9
Titolo 2. Strumenti del Piano di Governo del Territorio	10
<i>Capo 1. Documento di piano</i>	10
Art. I.2.1.1. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo della Variante n.° 2/2013 del PGT.....	10
<i>Capo 2. Direttive per il Piano dei servizi e il Piano delle Regole</i>	10
Art. I.2.2.1. Direttive per il Piano dei Servizi.....	10
Art. I.2.2.2. Direttive per il Piano delle Regole.....	11
Titolo 3. Ambiti di trasformazione e criteri per la pianificazione attuativa	12
<i>Capo 1. Disciplina generale</i>	12
Art. I.3.1.1. Individuazione degli ambiti di trasformazione	12
Art. I.3.1.2. Perequazione e compensazione urbanistica	12
Art. I.3.1.3. Indice di zona, indice minimo e disciplina del trasferimento dei diritti di costruire.....	12
Art. I.3.1.4. Criteri per la pianificazione attuativa	14
<i>Capo 2. Classificazione degli Ambiti di trasformazione</i>	17
Art. I.3.2.1. Campo di applicazione e classificazione.....	17
Art. I.3.2.2. Ambito misto di trasformazione (Tm) e (Tmn) – (P.E.E.P.).....	17
Art. I.3.2.3. Ambito produttivo di trasformazione (Tp) e (Tpn); Commerciale (Tc) e (Tcn); Terziario (Tt) e (Ttn).....	22
<i>Capo 3. Ambiti di perequazione e compensazione</i>	26
Art. I.3.3.1. Ambito di perequazione e compensazione misto (Zm).....	26
Art. I.3.3.2. Ambito di perequazione e compensazione produttivo (Zp)	27
Titolo 4. Definizioni	28
<i>Capo 1. Indici e parametri urbanistici ed edilizi</i>	28
Art. I.4.1.1. St = Superficie territoriale (mq).....	28
Art. I.4.1.2. It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)	28
Art. I.4.1.3. Itz = Indice di zona (mc/mq).....	28
Art. I.4.1.4. Itm = Indice minimo (mc/mq)	28
Art. I.4.1.4.bis Ifp = Indice di fabbricabilità (mc/mq)	28
Art. I.4.1.5. Ic = Indice di compensazione (mc/mq).....	28
Art. I.4.1.6. Ut = Indice di Utilizzazione territoriale (mq/mq)	28
Art. I.4.1.7. Sf = Superficie fondiaria (mq).....	29
Art. I.4.1.8. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq).....	29
Art. I.4.1.9. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq).....	29
Art. I.4.1.10. Sc = Superficie coperta (mq)	29
Art. I.4.1.11. Qc = Rapporto di copertura (%).....	30
Art. I.4.1.12. So = Superficie occupata (mq).....	30
Art. I.4.1.13. Qo = Rapporto di occupazione (%).....	30
Art. I.4.1.14. Sp = Superficie permeabile (mq)	30
Art. I.4.1.15. Ip = Indice di permeabilità (%).....	30
Art. I.4.1.16. S.l.p. Superficie lorda di pavimento	31
Art. I.4.1.17. Volume	31
Art. I.4.1.18. Altezza	31
Art. I.4.1.19. Aree di pertinenza	32
Art. I.4.1.20. U1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria.....	32
Art. I.4.1.21. U2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria.....	32
Art. I.4.1.22. Realizzazione dei locali di deposito dei rifiuti e impianti solari	32
<i>Capo 2. Distanze</i>	33

Art. I.4.2.1. Disposizioni generali per le distanze.....	33
Art. I.4.2.2. Dc = Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà (ml).....	33
Art. I.4.2.3. Df = Distanze minima tra fabbricati (ml).....	33
Art.I.4.2.4. Ds = Distanza minima del fabbricato dalle strade(ml)	34
Art.I.4.2.5. Misurazione delle distanze	34
<i>Capo 3. Destinazioni d'uso</i>	35
Art. I.4.3.1. Rapporti tra le destinazioni d'uso e controllo delle stesse	35
Art. I.4.3.2. Destinazioni d'uso: definizioni, catalogazione ed esclusioni	35
Art. I.4.3.3. Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso	38
Titolo 5. Opere di urbanizzazione	39
<i>Capo 1. Disposizioni generali</i>	39
Art. I.5.1.1. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	39
Art. I.5.1.2. Scomputo degli oneri di urbanizzazione	39
<i>Capo2. Opere di urbanizzazione primaria</i>	40
Art. I.5.2.1. Definizione	40
Art. I.5.2.2. Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria	40
<i>Capo3. Opere di urbanizzazione secondaria</i>	41
Art. I.5.3.1. Definizione	41

Parte I. Indirizzi normativi del Documento di Piano

Titolo 1. Disposizioni preliminari

Capo 1. Principi e norme generali

Art. I.1.1.1. Principi

I presenti indirizzi normativi e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi (Ps.1.V. – Allegato b) e del Piano delle Regole (Pr.1.V. – Allegato c) regolano il governo del territorio del Comune di Civate al Piano nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche.

In particolare il Piano di Governo del Territorio del Comune di Civate al Piano ha come principi fondamentali:

- a. la minimizzazione del consumo di suolo orientandosi principalmente verso azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale;
- b. la perequazione intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a principi di equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli;
- c. la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse;
- d. la salvaguardia della memoria storica e dell'ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo.

Art. I.1.1.2. Ambito di applicazione

Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale, provinciale ed intercomunale e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal Piano di Governo del Territorio e dai piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, nonché dai Piani di settore vigenti.

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce e disciplina l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.

Tutte le opere edilizie nonché tutte le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione statale, regionale e provinciale risulta necessario il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, nonché tutti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere strutturali di adeguamento al nuovo uso, debbono risultare conformi alle prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio.

Le prescrizioni contenute nelle presenti norme ed in altri elaborati del Piano di Governo del Territorio dovranno intendersi modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative statali, regionali e provinciali.

Art. I.1.1.3. Elaborati del Piano di governo del territorio e prevalenza

Il Piano di Governo del Territorio è costituito da un insieme di elaborati grafici e testuali il cui elenco è riportato nelle parti delle norme in riferimento all'atto cui si riferiscono (Documento di piano, Piano dei servizi o Piano delle regole).

Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio mentre quelli

conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni.

I contenuti prescrittivi delle presenti norme, in caso di contrasto, prevalgono sugli elaborati grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di maggior dettaglio, in caso di contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti negli elaborati grafici di minor dettaglio.

Art. I.1.1.4. Elaborati del Documento di Piano

I seguenti elaborati, ai sensi dell'Art. I.1.1.3, costituiscono il Documento di piano:

Elaborati prescrittivi:

Dp.1.V. – Allegato a	Documento di Piano – Indirizzi Normativi (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.1.V.	Previsioni di Piano-sintesi (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.1b.V.	Ambiti di trasformazione (Variante n.° 2/2013)
Allegato I.	Allegato all'elaborato Dp.2.1b.V. – Schede degli Ambiti di trasformazione (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.1c.V.	Ambiti di trasformazione – Analisi di compatibilità al P.T.C.P. Provinciale (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.2.V.	Piano del Parco Regionale Oglio Nord (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.3.V.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano Paesaggistico Regionale. Recepimento con correzioni (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.4.V.	Studio paesaggistico – invarianti e classi di sensibilità – connessioni ecologiche (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.5.V.	Cartografia degli ambiti agricoli (Variante n.° 2/2013)
Dp.2.6.V.	Determinazione della consistenza degli ambiti, degli obiettivi di sviluppo del P.G.T., del numero degli utenti dei servizi (Variante n.° 2/2013)

Elaborati conoscitivi:

Dp.3.V.	Relazione Illustrativa con allegato 1. Cenni storici, dati demografici, sociali ed economici (Variante n.° 2/2013)
Dp.3.1.	Studio paesaggistico – Relazione Illustrativa (Variante n.° 2/2013)
Dp.4.0.V.	P.G.T. vigente (Variante n.° 2/2013)
Dp.4.1.V.	Rilievo urbanistico-aerofotogrammetria (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.1.V.	Tavola delle previsioni di piano (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.2.V.	Tavola di raffronto tra il P.G.T. vigente e la Variante n.° 2/2013 del P.G.T. vigente (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.3.V.	Tavola di classificazione delle Superfici (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.4.V.	Tavola di raffronto delle aree agricole della Variante del P.G.T. con gli ambiti agricoli del PTCP (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.5.V.	Tavola di raffronto delle previsioni della Variante del P.G.T. con le indicazioni del PTCP tavola E1 Suolo e Acque (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.6.V.	Tavola di raffronto delle previsioni della Variante del P.G.T. con le indicazioni del PTCP tavola E2 Paesaggio e Ambiente (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.7.V.	Tavola di raffronto delle previsioni della Variante del P.G.T. con le indicazioni del PTCP tavola E3 Infrastrutture per la mobilità (Variante n.° 2/2013)
Dp.5.8.V.	Tavola di raffronto delle previsioni della Variante del P.G.T. con le indicazioni del PTCP tavola E4 Organizzazione del territorio e sistemi insediativi (Variante n.° 2/2013)
VAS. 1.a.	Valutazione ambientale strategica. Rapporto Ambientale-Preliminare della Variante n.° 2/2013 del P.G.T. vigente (Variante n.° 2/2013)

Art. I.1.1.5. Deroghe

Ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, la deroga alle presenti norme, nei casi di cui ai successivi commi, è consentita esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, senza necessità di preventivo nullaosta regionale e con comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, è ammessa esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal piano delle regole e dai piani attuativi.

La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della Legge Regionale 20 febbraio 1989 n. 6.

Art. I.1.1.6. Indicatori per la Valutazione ambientale del PGT

Il Documento di piano e le sue varianti, ai sensi della direttiva 2001/42/CEE e della Legge Regionale 11 marzo 2005 n°12 sono soggetti alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, ai fini della salvaguardia del paesaggio e delle risorse del territorio.

Gli indicatori per la Valutazione ambientale con valore prescrittivi sono i seguenti:

<i>Indicatore</i>	<i>Definizione</i>	<i>Valore Piano</i>	<i>Doc. rif.</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Valore obiettivo</i>
Categoria:	SERVIZI				
SA18b. Servizi sovracomunali	Servizi sovracomunali			=	=
Isr 01. Servizi comunali sup.	Servizi comunali/superficie territoriale (%)			=	=
Isr 02. Servizi comunali ab.	Servizi comunali /abitanti (mq/ab)			=	=
Isr 03. Edilizia pubblica	Appartamenti in edilizia pubblica/numero di famiglie (%)			=	5%
Categoria:	VERDE				
SA18A. Verde comunale ab.	Verde comunale/n.abitanti (mq/ab)			=	=
PTCP. Dotazione di aree verdi (1)	Rapporto percentuale tra la superficie arborea e arborea/arbustiva e la superficie territoriale comunale			> 6%	10%
Ive01. Verde comunale sup.	Verde comunale/superficie territoriale (%)			=	=
Ive02. Par chi pubblici ab.	Parchi pubblici/n.abitanti (mq/ab)			=	=
Ive03. Par chi pubblici sup.	Parchi pubblici/superficie territoriale (%)			=	=
Ive04. Giardini ab.	Giardini di quartiere/n.abitanti (mq/a b)			=	=
Ive05. Giardini sup.	Giardini di quartiere/superficie territoriale (%)			=	=
Ive06. Verde naturalistico	Verde naturalistico/n.abitanti (mq/ab)			=	=
Ive07. Verde naturalistico sup.	Verde naturalistico/superficie territoriale (%)			=	=
Ive08. Verde agricolo ab.	Verde agricolo comunale / n.abitanti (mq/ab)			=	=
Ive09. Verde agricolo sup.	Verde agricolo comunale / superficie territoriale (%)			=	=
Categoria:	TERRI TORIO				
SA14a. Consumo suolo	Consumo di suolo: Area urbanizzata su area territoriale (%))			=	=
SA14b. Volumi edilizi	Volumi edilizi concessi / area urbanizzata			=	=
SA14c . Riuso territorio	Rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la superficie territoriale delle zone di espansione (%))			> 70%	100%
SA15. Forma urbana	Compattazione forma urbana			=	=

<i>Indicatore</i>	<i>Definizione</i>	<i>Valore Piano</i>	<i>Doc. rif.</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Valore obiettivo</i>
PTCP. Permeabilità dei suoli res. (2)	Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di espansione e di trasformazione: residenza, terziario e tempo libero			E > 50% T > 40%	+5%
PTCP. Permeabilità dei suoli prod. (2)	Come sopra per produttive e commerciale			E > 25% T > 40%	+5%
PTCP. Frammentazione degli insediamenti produttivi	Rapporto moltiplicato per cento tra il "perimetro" e la superficie territoriale delle aree produttive			< 1,5	=
Categoria:	MOBILITA'				
SA11. Parcheggi interscambio (3)	Parcheggi di interscambio P4				
PTCP. Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane (3)	Rapporto percentuale tra il numero di posti auto nei parcheggi d'interscambio (SFR e metropolitane) e il numero di spostamenti su ferro con origine nel comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione (%)				
SA18c . Piste ciclopedonali	Rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistenti o previste in sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito comunale (%)			20%	30%
Imb01. Rete stradale	Rete stradale con rapporto flusso / capacità > 75% (%)			0%	0%
Imb02. Trasporto pubblico linee	Linee di trasporto pubblico				+1
Imb03. Trasporto pubblico freq.	Frequenza del trasporto pubblico (min)				15-45
Categoria:	AMBIENTE E PAESAGGIO				
SA01. Tutela paesistica	Area a tutela paesistica / superficie territoriale (%)			=	=
SA13b. Infrastrutture lineari	Incidenza delle infrastrutture lineari sugli habitat				
SA13a. Connettività ambientale	Esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato			=	+1
Iap01. Connettività ambientale II	Come sopra su linee secondarie ovvero parzialmente interferenti con aree urbanizzate			=	+1
Iap02. Superficie agraria	Superficie agraria/superficie territoriale (%)			=	=
Iap03. Fontanili attivi	Fontanili attivi / Fontanili totali			100%	100%
Categoria:	ENERGIA				
SA18d. Fotovoltaico	Percentuale energia fotovoltaica sul totale				5%

Note:

(1) con 40% < IC S • 60%

(2) E = espansione; T = trasformazione

(3) Valore nullo in assenza di parcheggi di interscambio.

L'indicatore è valido nella possibilità di previsione di specifiche linee di trasporto pubblico

Le varianti al Piano dei servizi ed al Piano delle regole, che comportino modifiche ai parametri di riferimento per gli indicatori sono ammesse solo se non peggiorative e nel rispetto dei valori limite precisati per ogni indicatore e devono tendere al raggiungimento dei valori obiettivo.

Art. I.1.1.7. Indicatori per il Monitoraggio del PGT

Gli indicatori per il monitoraggio del Pgt sono i valori di riferimento per la fase del monitoraggio prevista dal Rapporto ambientale per la Valutazione ambientale strategica.

<i>Indicatore</i>	<i>Definizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Doc. rif.</i>
Categoria:	AMBIENTE E PAESAGGIO		
Map01. Fontanili riattivati	Interventi di riattivazione Fontanili		
Map02. Rinaturalizzazione acque	Opere di rinaturalizzazione Rogge e fontanili		
Map03. Rinaturalizzazione laghi	Opere di rinaturalizzazione		
Categoria:	ARIA		
SA04b. Aree erborate	Aree Arborate (proprietà comunale)/superficie territoriale (%)		
SA04a. Emissioni PM10	Emissioni PM10 kg / anno su mq		
SA04a. Emissioni PM2,5	Emissioni PM2,5 kg / anno su mq		
SA04a. Emissioni NH2	Emissioni NH2 kg / anno su mq		
SA04a. Emissioni CO2eq	Emissioni CO2eq t / anno su mq		
SA04a. Emissioni SO2	Emissioni SO2 t / anno su mq		
SA04a. Emissioni Nox	Emissioni Nox t / anno su mq		
Categoria:	RIFIUTI		
SA03. Raccolta differenziata	Rifiuti destinati alla raccolta differenziata (% sul tot)		
Mri01. Rifiuti	Rifiuti prodotti all'anno (ton/anno)		
Categoria:	SOCIO-ECONOMICI		
Mse01. Attività	Tasso di attività (2001) (%)		
Mse02. Addetti	Numero addetti (2001)		
Mse03. Imprese	Numero imprese (2001)		
Mse04. Unità locali	Unità locali (2001)		
Mse05. Esercizi	Esercizi totali per 10.000 abitanti (2001) (%)		
Mse06. Esercizi alim.	Esercizio alimentare per 10.000 abitanti (2001) (%)		
Mse07. Esercizi pubb.	Esercizi pubblici per 10.000 abitanti (2001) (%)		

I dati da inserire in tabella andranno periodicamente (ogni due anni secondo la scadenza regionale) reperiti ed aggiornati dall'archivio regionale denominato INEMAR.

Le varianti al Piano dei servizi ed al Piano delle regole dovranno preventivamente verificare l'evoluzione degli indicatori che le stesse andranno a modificare e definire le proprie azioni in funzione dell'incidenza sui medesimi nella direzione del loro mantenimento o miglioramento.

Art. I.1.1.8. Sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

Gli interventi sottoposti alle presenti norme ai sensi dell'Art. I.1.1.2 perseguono il risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali e sono realizzati sulla base delle regole dell'edilizia bioclimatica.

Il Piano dei servizi, il Piano delle regole ed il Regolamento edilizio definiscono le modalità e le prescrizioni necessarie a perseguire le disposizioni di cui al primo comma.

Art. I.1.1.9. Sistema informativo territoriale

Il Piano di Governo del Territorio è costruito tramite l'ausilio del Sistema Informativo Territoriale (SIT), integrato con i SIT degli enti sovraordinati, costituito da un insieme di basi conoscitive dinamiche e di strati informativi che definiscono un quadro completo di riferimento normativo e culturale per la definizione delle possibilità progettuali.

Il SIT comunale è pubblico e fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini; le informazioni sono liberamente disponibili in quanto base necessaria per la comprensione del territorio ed il migliore orientamento delle scelte progettuali.

Titolo 2. Strumenti del Piano di Governo del Territorio

Capo 1. Documento di piano

Art. I.2.1.1. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo della Variante n.° 2/2013 del PGT

Il Documento di piano individua gli obiettivi quantitativi **aggiuntivi** di sviluppo complessivo della **Variante n.° 2/2013** del **P.G.T.** nella seguente tabella:

Abitanti aggiuntivi insediabili	1.612 1.548
Volume teorico per abitante	150 mc/ab
Volumetria residenziale aggiuntiva massima totale	211.523,38 201.844,29
Volumetria per le attività produttive secondarie, terziarie e commerciali aggiuntiva massima totale	1.709.835,59 1.554.422,38
Dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale per abitante	30 mq/ab
Dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale per mq di SIp produttiva secondaria insediata	10 mq/100 mq
Dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale per mq di SIp produttiva terziaria e commerciale insediata	100 mq/100 mq

In termini quantitativi fino alla **successiva** revisione del Piano dei servizi le potenziali aree di trasformazione **aggiuntive** individuate dal P.G.T. potranno venire trasformate in termini residenziali fino a ~~211.523,38~~ 201.844,29 mc **aggiuntivi** e in termini di attività produttive e terziario-commerciali fino a ~~1.709.835,59~~ 1.554.422,38 mc, **aggiuntivi**, entità massime di **volumetrie** che questa **Variante n.° 2/2013** del P.G.T. può effettivamente trasformare senza che il Piano dei servizi debba subire revisione alcuna.

Capo 2. Direttive per il Piano dei servizi e il Piano delle Regole

Art. I.2.2.1. Direttive per il Piano dei Servizi

Il Piano dei servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:

- raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi
- realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali

Inoltre il Piano dei Servizi:

- a. individua un insieme di aree necessario a dotare il comune di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale minimo per abitante come indicato all'Art. I.2.1.1
- b. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di piano di cui all'Art. I.1.1.4
- c. valorizza il sistema del verde, soprattutto nei collegamenti tra aree di valore paesistico-ambientale ed aree protette del Parco del fiume Oglio con corridoi ecologici
- d. dotazione di un centro servizi a valenza comunale all'interno del Parco del fiume Oglio

Eventuali modifiche al Piano dei servizi incidenti sugli obiettivi e prescrizioni di cui al presente articolo e più in generale modificativi degli indirizzi e prescrizioni del Documento di piano, in particolare in riferimento agli indicatori di cui all'art. Art. I.1.1.6, comportano oltre che variante al Piano dei servizi anche variante al Documento di piano.

Art. I.2.2.2. Direttive per il Piano delle Regole

Il Piano delle regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:

- a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione del tessuto storico e di antica formazione
- b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed in generale delle risorse territoriali
- c. individua gli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico – architettonico secondo la normativa vigente
- d. individua le aree destinate all'agricoltura

Inoltre il Piano delle regole:

- a. definisce un assetto conformativo dei suoli nel rispetto dei limiti e delle quantità di cui all'Art. I.2.1.1.
- b. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di piano di cui all'Art. I.1.1.4

Eventuali modifiche al Piano delle regole incidenti sugli obiettivi e prescrizioni di cui al presente articolo e più in generale modificativi degli indirizzi e prescrizioni del Documento di piano, in particolare in riferimento agli indicatori di cui all'art. Art. I.1.1.6, comportano oltre che variante al Piano delle regole anche variante al Documento di piano.

Titolo 3. Ambiti di trasformazione e criteri per la pianificazione attuativa

Capo 1. Disciplina generale

Art. I.3.1.1. Individuazione degli ambiti di trasformazione

Il Documento di piano individua con apposita simbologia grafica, sulle tavole di cui all'Art. I.1.1.4, gli ambiti di trasformazione soggetti al presente titolo classificandoli ai sensi dell'Art. I.3.2.1.

Art. I.3.1.2. Perequazione e compensazione urbanistica

Sulla base dei criteri definiti al presente Titolo i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli.

Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva di cui all'Art. I.2.1.1, sulla base delle disposizioni ed orientamenti di cui al presente titolo, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

Ai fini della compensazione urbanistica a tutte le aree private destinate dal P.G.T. alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale e non incluse negli ambiti di trasformazione viene attribuita una potenzialità edificatoria variabile da mc/mq 0,1 a quella degli ambiti di perequazione e compensazione di cui agli artt. I.3.3.1. e I.3.3.2. trasferibile sulle aree degli ambiti di trasformazione mista e produttiva.

Art. I.3.1.3. Indice di zona, indice minimo e disciplina del trasferimento dei diritti di costruire

Ai fini dell'applicazione dei principi di perequazione e compensazione urbanistica negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, sono attribuiti due indici come definiti all'art. I.4.1.3. e all'art. I.4.1.4.

Tali indici sono intesi rispettivamente a definire la capacità edificatoria propria dell'ambito e a stabilire la quota edificatoria derivante dall'applicazione dei criteri della perequazione e compensazione.

La capacità edificatoria teorica di cui agli articoli I.3.1.2. – I.3.3.1. – I.3.3.2. si traduce in diritti volumetrici che si generano a favore dei privati proprietari delle aree destinate a “infrastrutture pubbliche a servizio delle attività miste e di quelle produttive, individuate nelle tavole di cui all'art. I.1.1.4., nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente al Comune.

I proprietari detentori dei diritti volumetrici di cui al comma precedente, hanno facoltà di cedere gli stessi, traducendoli in beneficio economico, ai soggetti attuatori degli “Ambiti di trasformazione misti e produttivi” (artt. I.3.2.2. – I.3.2.3.) per il raggiungimento dell'indice di fabbricabilità.

La differenza sempre superiore a zero tra l'Indice di fabbricabilità “Ifp”(art. I.4.1.4.bis) e l'Indice di zona determina la quantità edificatoria minima necessaria da trasferire dalle aree di perequazione attuativa per la realizzazione delle previsioni di piano.

Tale quantità edificatoria minima deve essere acquisita attraverso il meccanismo del conferimento dei diritti volumetrici delle aree destinate a servizi esterne agli ambiti di trasformazione mista e produttiva.

Il Comune di Cividate al Piano è proprietario di aree destinate ad infrastrutture e servizi, meglio individuate negli elaborati grafici allegati al Piano dei Servizi e nella Relazione Illustrativa.

In tali aree, applicando gli indici di compensazione I_c (pari a mc/mq 1,0), si hanno dei diritti edificatori che il Comune stesso cederà ai privati che ne faranno richiesta.

Negli ambiti di perequazione e compensazione mista e produttiva, di proprietà dei privati, applicando gli indici di compensazione $I_c = mc/mq$ 1,0 si ha un'ulteriore volumetria che sarà trattenuta dai privati in cambio della cessione gratuita delle aree al Comune di Civate al Piano.

Per poter trasferire i diritti edificatori negli "Ambiti di trasformazione mista e produttiva", sia nel caso di diritti derivanti da aree già possedute dal Comune di Civate al Piano, che nel caso di diritti derivanti dalla mancata cessione di aree non possedute dal Comune medesimo, i privati dovranno pagare il prezzo di tali diritti volumetrici che verrà stabilito in sede di redazione del bilancio comunale con apposito allegato e periodicamente aggiornato.

I proventi derivanti dalla cessione dei diritti volumetrici sono impiegati per l'acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici, nonché per la realizzazione o riqualificazione delle infrastrutture pubbliche.

Il conferimento dei diritti volumetrici necessari per il raggiungimento dell'Indice di fabbricabilità degli ambiti di trasformazione e la conseguente cessione gratuita al Comune delle aree destinate a servizi o la monetizzazione dei diritti edificatori, devono essere stabilite e precisate per modalità e tempi e quantità nella convenzione allegata allo strumento attuativo.

Oltre a quanto sopra si fornisce il seguente schema-guida per la stima degli indici di urbanizzazione:

Ifp	VARIABILE da It/Itz a Itm
INDICE PEREQUATIVO =	$Ifp - It/Itz > 0,1 mc/mq$
$(Ifp - It/Itz) \times St$ =	VOLUME PEREQUATIVO
VOLUME PEREQUATIVO : I_c =	St PEREQUATIVA
St PEREQUATIVA x €/mq =	€.....COMPENSAZIONE PEREQUATIVA
Ifp	INDICE DI FABBRICABILITÀ (mc/mq) VARIABILE da mc/mq 1,00 a mc/mq 1,5 per Tm e Tmn e da mc/mq 3,00 a mc/mq 3,3 per Tp e Tpn
It	INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (mc/mq)
Itz	INDICE DI FABBRICABILITÀ DI ZONA (mc/mq)
INDICE PEREQUATIVO	$Ifp - It/Itz > 0,1 (mc/mq)$
St	SUPERFICIE TERRITORIALE (ZONALE) (mq)
I_c	INDICE DI COMPENSAZIONE PEREQUATIVA 1,0 mc/mq

La mancata cessione delle aree di perequazione e compensazione mista e produttiva (Z_m e Z_p) e/o l'acquisizione di diritti edificatori assegnati dal Comune comporta il pagamento della compensazione perequativa.

Art. I.3.1.4. Criteri per la pianificazione attuativa

Le espansioni e le trasformazioni urbane dovranno propriamente essere orientate alla riqualificazione ed alla ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti.

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo.

Le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare l'opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico – ambientale.

Dovranno essere altresì tenuti in debita considerazione gli indirizzi pianificatori delle aree boscate contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale in fase di elaborazione da parte del Settore Agricoltura della Provincia di Bergamo.

In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere:

- il rispetto delle prescrizioni di cui al capo 3, norma transitoria, art. III.1.3.1. piani attuativi vigenti o adottati delle presenti N.T.A.;
- la puntuale perimetrazione dei piani attuativi entro gli Ambiti di trasformazione e gli Ambiti di perequazione e compensazione;
- **la puntuale perimetrazione dei comparti edificatori entro i Piani Attuativi per la loro attuazione graduale.**

Indicativamente nelle schede degli Ambiti di trasformazione di cui all'Allegato I del Documento di Piano quale sviluppo dell'elaborato Dp.2.1b.V. "Ambiti di trasformazione" sono individuate le ipotetiche suddivisioni dei Piani Attuativi in comparti edificatori con le rispettive percentuali di incidenza.

- il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo;
- la puntuale individuazione delle aree di concentrazione fondiaria entro gli Ambiti di trasformazione **tenendo in considerazione gli schemi indicativi e non vincolanti delle schede degli Ambiti di trasformazione di cui all'Allegato I dell'elaborato Dp.2.1b.V. "Ambiti di trasformazione"**;
- la cessione gratuita al Comune delle aree per servizi nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi e l'eventuale monetizzazione dove consentita;
- la cessione gratuita al Comune delle aree definite come Ambiti di perequazione;
- a richiedere (secondo le disposizioni dell'allegato tecnico del Decreto Ministeriale dell'Ambiente 29 maggio 2008, nel paragrafo 5.1.2.) al proprietario/gestore, quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto degli elettrodotti in genere;
- ad acquisire il parere del parco del fiume Oglio, se necessario;
- ad acquisire e valutare congruamente tutti gli elementi inerenti le aziende a rischio d'incidente rilevante collocate sul territorio comunale e su quello dei comuni contermini e ciò in adempimento dei principi stabiliti dagli articoli 3,4,5 del D.M. 09-05-2001;
- la valutazione dell'eventuale allontanamento delle strutture di allevamento o quanto meno, considerando la connotazione prettamente agricola di Cividate al Piano, la prescrizione di opere di mitigazione ambientale a confine tra gli ambiti di trasformazione e ambiti agricoli;
- l'adozione di criteri e di sistemi di progettazione e di costruzione tali da eliminare o mitigare a livello di sicurezza l'esposizione della popolazione al RADON. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati;
- il rispetto delle norme vigenti (D.L.vo 01 – 08 – 2003 n° 259 T.U. delle comunicazioni elettriche) in materia di prevenzione da radiazioni non ionizzanti.

Gli ambiti di trasformazione misti non sono incoerenti con il mantenimento delle destinazioni produttive in essere e con le loro espansioni nei limiti degli indici di Piano. Viene riconfermato l'obiettivo di riqualificazione dell'ambito.

Viene introdotta la possibilità di procedere tramite permesso di costruire convenzionato in luogo di piano attuativo nei casi di interventi non estesi, nel rispetto degli obiettivi definiti nel Piano, nonché dalle norme di attuazione e dalle schede allegate alle norme. In specifico per l'ambito misto di trasformazione (Tm) fino a 2.000 mq di slp, mentre esclusivamente per l'ambito misto di trasformazione produttivo (Tp) fino a 5.000 mq di slp.

Nell'ambito (Tm), inoltre, per tener conto delle aspirazioni delle attività insediate verrà permessa, attraverso l'uso dei permessi di costruire convenzionati, la realizzazione di unità immobiliari, anche residenziali, di morfotipologia sperimentale e tali da ammettere tra l'altro l'assenza di divisori interni e/o contemplare la sperimentazione di nuovi caratteri dell'abitare, ipotizzando la costituzione di nuovi ambiti di ristrutturazione di aree industriali.

È fatta salva la possibilità di mantenere l'attività in essere con la sola possibilità di eseguire sugli edifici esistenti le sole opere di ordinaria manutenzione.

L'utilizzo dei laboratori esistenti potrà contemporaneamente essere destinato tanto a piccole attività compatibili con la destinazione residenziale, quanto a fini abitativi.

Tali laboratori non debbono superare una superficie complessiva per unità indipendente di 600 mq, e le future unità immobiliari residenziali da insediarsi nelle aree ed edifici produttivi dimessi dovranno in ogni modo venire assoggettate agli interventi di bonifica prescritti per gli edifici residenziali, oltre a venire sottoposte agli oneri di urbanizzazione. Sarà ammessa la demolizione e ricostruzione, purché questa non sia utilizzata per la realizzazione di edifici con caratteristiche morfotipologiche assimilabili a palazzine residenziali, con scale condominiali a servizio di più unità, e all'interno di ogni lotto di intervento dovranno essere previsti i parcheggi pertinenziali e le quantità minime di verde, oltre agli interventi di caratterizzazione e di bonifica necessaria all'uso abitativo.

Le aree scoperte, pertinenti agli edifici residenziali, saranno destinate a giardino alberato, ad eccezione delle aree riservate a parcheggio.

Una quota non inferiore al 20% dell'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere costituita da una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posti macchina, né a qualsivoglia tipo di deposito, né da occuparsi con vani interrati.

Le autorimesse ed in genere i locali accessori alla residenza non comportanti permanenza di persone, qualora realizzati in interrato potranno essere ricavati anche in corrispondenza delle aree scoperte (escludendo da queste le fasce di rispetto stradale) a condizione che le caratteristiche statiche del loro solaio di copertura consentano la formazione di tappeti erbosi e cespugliati e/o pavimentazioni e che l'estradosso di detto solaio risulti essere ad una quota non superiore alla quota di spiccatto o quota 0,00, aumentata di cm 50.

Dette autorimesse e locali accessori comuni qualora rispondenti alle caratteristiche sopra elencate sono esonerati dal rispetto delle distanze dai confini e non sono computabili ai fini volumetrici e nelle superfici coperte.

Le stalle, i fabbricati rurali ed i fabbricati produttivi esistenti nelle zone residenziali alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.G.T. e delle sue varianti, sentiti i competenti uffici dell'USSL, dovranno essere trasferiti in zone rurali e produttive previste dal P.G.T. medesimo secondo i tempi e le modalità che il Consiglio Comunale stabilirà con specifica deliberazione di programma.

È comunque fatta salva, nelle more del trasferimento, l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di igiene ambientale.

Su tutto il territorio comunale sono vietate:

- le aperture di cave;
- discariche di alcun tipo;
- impianti per il trattamento di rifiuti;
- qualsiasi attività ritenuta nociva per l'ambiente, in deroga ai disposti della delibera del C.C. n.° 49 del 20 novembre 2000 la quale in particolare stabilisce che su tutto il territorio di Civate al Piano siano esclusi nuovi insediamenti produttivi che effettuano, in tutto o in

parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe di cui al D.M. 5 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, tali lavorazioni saranno insediabili con tutte le cautele stabilite per legge a difesa dell'ambiente nelle zone dell'ambito produttivo di trasformazione (Tp), purché le stesse siano finalizzate al trasferimento delle attività analoghe insediate all'interno delle zone residenziali al momento dell'adozione del nuovo P.G.T. comprendendo in particolare le attività di cernita, smistamento, trasformazione, riciclaggio e/o smaltimento di rifiuti urbani, industriali, secondari e/o speciali inceneritori di qualsiasi genere, impianti di compostaggio, macelli, lavorazioni di lapidei e impianti e/o laboratori nucleari e comunque secondo la normativa e della legislazione vigente di settore.

Sono altresì vietati:

- la dispersione nel suolo di liquidi contaminati;
- l'accumulo di concimi organici, pesticidi e fertilizzanti;
- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- centri di raccolta o rottamazione veicoli;
- pozzi perdenti non autorizzati;
- il pascolo e lo stazzo di bestiame incontrollati e quindi non autorizzati.

In particolare:

fatto richiamo alle osservazioni n.° 30 presentata in data 03-01-2014 Prot. Com. n.° 38 e n.° 35 presentata in data 07-01-2014 Prot. Com. n.° 86 dallo stesso osservante Dott. Ing. Tullio Gozzini riguardante la medesima proposta di trasformazione dell'area individuata catastalmente con il mappale n.° 1739 del foglio n.° 5 del censuario di Civate al Piano di circa 4.400,00 mq sita in via Pontoglio, così come stabilito nel verbale di delibera di Consiglio Comunale n.° 2 del 19-03-2014, si stabilisce che la presentazione e la successiva approvazione del prescritto Piano Attuativo dovranno essere precedute dalla presentazione da parte dei proprietari e/o titolari del diritto edificatorio dell'ambito di un atto unilaterale d'obbligo contenente gli impegni dei proprietari e/o titolari del diritto edificatorio riguardanti in particolare la sistemazione della viabilità pubblica e privata in sito e il soddisfacimento delle particolari prescrizioni che verranno appositamente imposte dal Comune di Civate al Piano.

Capo 2. Classificazione degli Ambiti di trasformazione

Art. I.3.2.1. Campo di applicazione e classificazione

Il Documento di piano, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n°12/2005, individua gli ambiti di trasformazione e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell'art. 12 della medesima Legge Regionale n° 12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali.

Gli ambiti di trasformazione sono classificati come segue:

- Ambiti di trasformazione di cui al Capo 2
 - a. Ambito misto di trasformazione (Tm)-(Tmn)-(P.E.E.P.)
 - b. Ambito produttivo di trasformazione (Tp)-(Tpn)
 - c. **Ambito commerciale per medie strutture di vendita non costituenti un organismo unitario (Tc)-(Tcn);**
 - d. **Ambito terziario (Tt)-(Ttn)**
- Ambiti di perequazione e compensazione di cui al Capo 3
 - e. Ambito di perequazione e compensazione misto (Zm)
 - f. Ambito di perequazione e compensazione produttivo (Zp)

Art. I.3.2.2. Ambito misto di trasformazione (Tm) e (Tmn) – (P.E.E.P.)

a. Definizione e principi

Sono costituiti dagli ambiti di trasformazione con destinazione mista come individuati dagli elaborati del Documento di piano.

b. Modalità di intervento

Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di cui all'Art. I.3.1.4. Le convenzioni relative all'attuazione dei piani esecutivi dovranno prevedere la cessione di tutte le aree vincolate dal piano per attrezzature pubbliche secondarie che ricadano negli ambiti perimetrati, nonché di altre aree eventualmente occorrenti ai fini del rispetto degli standard minimi interni all'ambito prescritti dalla vigente legislazione e delle aree di perequazione e compensazione.

E' ammessa la monetizzazione delle aree occorrenti per il rispetto dello standard minimo interno all'ambito nei soli casi ove non sia prescritta la cessione diretta.

c. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Itz	Indice di zona	mc/mq	1	(1)
Itm	Indice minimo	mc/mq	1,5	(1)
Qc	Rapporto di copertura	%	30	
Qo	Rapporto di occupazione	%	70	
Ip	Indice di permeabilità	%	20	
H	Altezza	piani	2-3 con Hmax m. 10	
Dc	Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà	ml	Art. I.4.2.2	
Df	Distanze minima tra fabbricati	ml	Art. I.4.2.3	
Ds	Distanza minima del fabbricato dalle strade	ml	Art. I.4.2.4	

- (1) **I due indici determinano l'intervallo per la definizione dell'indice di fabbricabilità "Ifp" (art. I.4.1.4.bis) in ambito attuativo perequativo.**

Oltre a quanto sopra si precisa che, viste le valutazioni di sintesi, la fattibilità geologica per le azioni di piano e le relative considerazioni della relazione geologica – applicativa allegata al Nuovo P.G.T. come elemento essenziale ed integrante delle presenti N.T.A., viene fatto obbligo, prima del rilascio del permesso di costruire e in sede di D.I.A. di verificare la conformità di ogni intervento con le indicazioni e le prescrizioni delle classi da 1 a 4 di cui alla fattibilità geologica per le azioni di piano della relazione anzidetta con opportuni ed adeguati studi geologici da sottoporre all'approvazione del Responsabile del servizio e delle Commissioni edilizia, ecologica ed ambientale comunali. Il tutto come previsto dai disposti della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e successive varianti.

All'interno dei Piani Attutivi, oltre alle aree a servizi pubblici di cui all'art. II.2.2.1., dovranno essere reperite le seguenti aree:

- parcheggi di uso privato pari a 1,00 mq/10 mc di volume edificato di superficie effettiva di parcheggio, esclusa quindi quella per l'accesso e la manovra.

Relativamente a tale ambito si introduce la facoltà di attuazione mediante sottoambiti, definiti da un isolato di impianto urbano consolidato, che, pur contemplando la creazione di nuovi spazi pubblici, non configuri un disegno urbano nuovo o un nuovo assetto infrastrutturale diverso da quello previsto dal P.G.T. e/o dai suoi strumenti attuativi.

In sede di pianificazione attuativa:

- Potranno essere valutate proposte specifiche di cessione di edifici esistenti da destinare a fini di pubblica utilità;
- si potrà aumentare la volumetria ricavata tramite l'applicazione dell'Indice di zona fino al raggiungimento della volumetria esistente, intesa come SIp moltiplicata per l'altezza teorica (pari a 3,00 mt), la volumetria aggiuntiva così ricavata non concorre alla volumetria dell'indice **di fabbricabilità**;
- si potrà introdurre il meccanismo premiale di cui al comma 5 dell'art. 11 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. subordinato alla verifica della presenza di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa. Detta volumetria potrà essere realizzata come ultimo piano degli edifici nella forma del sottotetto ad uso abitativo, e contestualmente alla realizzazione degli edifici, se, con atto contestuale, l'ambito verrà escluso dal recupero a fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell'art.65 della Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i., inserendolo tra quelli che il piano delle regole esclude dall'applicazione delle disposizioni del Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della medesima Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i. detta volumetria non concorre alla volumetria dell'indice minimo.

In sede attuativa, verrà inoltre data la possibilità di aggiungere un ulteriore 15% di volume, alle proposte di trasformazione che dimostrino un'effettiva capacità nel contribuire al miglioramento complessivo della qualità della vita e del contesto urbano.

Le proposte verranno quindi valutate attraverso un meccanismo di attribuzione di punteggi che portano a privilegiare interventi atti a:

- a. garantire la sostenibilità ambientale (sistemi atti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti, a ridurre consumi energetici o l'uso di fonti di energia rinnovabili);
- b. migliorare il contesto urbano (riduzione della congestione urbana, realizzazione di servizi pubblici);

La condizione di ammissibilità alla fase successiva di approvazione del piano attuativo prevede il raggiungimento di un punteggio minimo di 18. Sopra la soglia minima il punteggio totalizzato costituisce titolo preferenziale per la conformazione del piano attuativo. I piani attuativi che raggiungono un punteggio di almeno 45 sono considerati ammissibili indipendentemente dalla quota massima di mc. I piani attuativi che raggiungono un punteggio di almeno 55 otterranno un incremento volumetrico pari al 5%, quelli che

raggiungono un punteggio di almeno 60 otterranno un incremento pari all'8%, quelli che raggiungono un punteggio di almeno 70 avranno un incremento volumetrico pari al 10%, oltre 80 punti l'incremento varierà dall'11% al 15%. Inoltre, i piani che supereranno i 55 punti verranno considerati e valutati al 50% della volumetria insediata ai fini del conteggio complessivo del Piano. I criteri di assegnazione dei punteggi saranno quelli nel seguito esposti:

- A) energia e diminuzione di emissione;
- B) comfort degli edifici.

I punteggi corrispondenti al punto A sono quelli delle D.G.R. 8/5018 del 26-06-2007 e 8/5773 del 31-10-2007 per i requisiti degli edifici e degli impianti per la sostenibilità ambientale:

- a. l'aumento dell'isolamento termico oltre quello previsto dalle D.G.R. (> 5% = punti 3, 10% = punti 9, 15% = punti 15, > 20% = punti 21);
- b. la presenza di un impianto di riscaldamento centralizzato come dalle D.G.R. (per predisposizione = punti 3, per esecuzione = punti 18);
- c. la realizzazione di impianto di cogenerazione come dalle D.G.R. (punti 60);
- d. la realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento mediante pompa di calore come dalle D.G.R. (punti 28);
- e. l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento di acqua calda per usi sanitari in almeno il 40% del fabbricato come dalle D.G.R. (punti 9);
- f. l'utilizzo di fonti energetiche alternative nell'illuminazione degli spazi comuni per almeno l'80% del fabbisogno come dalle D.G.R. (punti 6).

I punteggi corrispondenti al punto B sono quelli del Regolamento Locale d'Igiene e dalla normativa vigente comunale (P.G.T. – R.E. – R.L.I.) per i requisiti degli edifici e degli impianti per la sostenibilità ambientale:

- a) l'aumento della quota di illuminazione degli edifici con luce solare oltre le previsioni del Regolamento (almeno il 10% = punti 3, almeno il 20% = punti 6);
- b) la realizzazione di tetti verdi per almeno il 60% della superficie complessiva della copertura (punti 9);
- c) l'organizzazione morfologica dell'insediamento per massimizzare l'apporto dell'energia solare (variabile da punti 12 a punti 24);
- d) la realizzazione di sistemi per il riutilizzo delle acque meteoriche (per irrigazione punti 6, per impianti sanitari punti 15);
- e) la realizzazione negli spazi condominiali di spazi attrezzati per il gioco dei bambini per almeno il 50% della superficie a verde (punti 4);
- f) la realizzazione di strutture di viabilità ciclopedonale e di adeguamento e/o ristrutturazione della viabilità esistente (punti 15).

Pergolati e gazebo, manufatti accessori, barbecue

È ammessa la realizzazione di pergolati o gazebo, e manufatti accessori, posati su spazi lastricati o destinati a giardino.

Tali strutture non potranno essere posizionate a meno di m 1,50 dai confini di proprietà.

La loro tipologia e le caratteristiche compositive dovranno essere le seguenti:

- Gazebo (chiosco da giardino) = piccolo padiglione a cupola, destinato a luogo di conversazione in parchi o giardini. Potranno occupare una superficie massima di mq. 16 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza. Tale struttura non può essere chiusa lateralmente con strutture fisse e non potrà superare l'altezza massima al colmo in estradosso di m 2,50 e l'altezza massima interna di m. 2,10;

- Pergolato (serie di pergole orizzontali parallele distanziate) = impalcature formate da elementi verticali in legno, verniciati o al naturale, a sostegno di piante rampicanti o vitigni, ad una altezza dal terreno per consentire il passaggio di persone. I pergolati, di norma, potranno occupare una superficie massima di mq 20 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza; altezza massima al colmo **in** estradosso **di** m 2,50; altezza massima **interna di** m 2,10. Tale struttura non può essere coperta né chiusa lateralmente con strutture fisse;
- Manufatti accessori: piccole strutture in legno e/o metalliche, adibite a gioco bimbi, ricovero attrezzi da giardino, e similari; potranno occupare una superficie massima di mq 9 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza; altezza massima al colmo **in** estradosso **di** m 2,50; altezza massima **interna di** m. 2,10.

E' ammessa la contemporanea presenza di un pergolato e di un manufatto accessorio, ovvero di un gazebo e di un manufatto accessorio; in tal caso la superficie massima occupabile (data dalla somma delle due distinte superfici) non potrà essere superiore a mq 25.

Per i barbecue, si applicano le normative igienico-sanitarie in materia (m. 10 dai fabbricati).

I gazebo, i pergolati ed i manufatti accessori, nonché i barbecue, come sopra descritti sono considerati strutture di arredo per aree esterne pertinenziali e pertanto sono realizzabili senza rilascio di specifici titoli abitativi.

Il Documento di piano all'Art. I.2.1.1 fissa la volumetria massima assegnabile in sede di pianificazione attuativa all'insieme dei diversi ambiti di trasformazione.

d. Destinazioni d'uso

Categoria	Destinazione d'uso	Ammissa	Non ammissa
Residenza	Residenza	X	
Attività primarie	Agricoltura		X
Attività secondarie	Industria		X
	Artigianato	X	
	Depositi e magazzini	X	
	Produttivo insalubre di prima classe		X
	Produttivo insalubre di seconda classe		X
Attività terziarie	Ricettivo	X	
	Esercizio di vicinato	X	
	Medie strutture di vendita di prossimità	X(2)	
	Media struttura di vendita di rilevanza locale		X
	Grande struttura di vendita		X
	Centro commerciale		X
	Commercio ingrosso	X(1)	
	Uffici direzionali	X	
	Uffici minori	X	
	Laboratori	X(1)	
Attrezzature private	Attrezzature private	X	
	Impianti tecnologici	X	
Attrezzature pubbliche	Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	X	
	Residenza pubblica	X	

(1) Tali destinazioni poiché compatibili con gli insediamenti residenziali non potranno comunque eccedere il 20% del volume e della superficie lorda calpestabile dell'edificio.

(2) massimo mq 1.500,00 di superficie di vendita (vedi Art. III.5.1.1. tabella A **dell'elaborato Pr.1.V.-Allegato c**).

e. Prescrizioni tipo-morfologiche

Art. I.3.2.3. Ambito produttivo di trasformazione (Tp) e (Tpn); Commerciale (Tc) e (Tcn); Terziario (Tt) e (Ttn)

a. Definizione e principi

Sono costituiti dagli ambiti di trasformazione con destinazioni per attività **produttive**, commerciali e **terziarie** come individuati dagli elaborati del Documento di piano.

b. Modalità di intervento

Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di cui all'Art. I.3.1.4.

Le convenzioni relative all'attuazione dei piani esecutivi dovranno prevedere la cessione delle aree occorrenti ai fini del rispetto degli standard minimi interni all'ambito prescritti dalla vigente legislazione e delle aree di perequazione e compensazione. È ammessa la monetizzazione delle aree occorrenti per il rispetto dello standard minimo interno all'ambito.

La volumetria residenziale è conteggiata nella potenzialità edificatoria del lotto.

Sono sempre ammessi, computandoli nell'ambito delle potenzialità edificatorie, gli uffici limitatamente alle superfici necessarie al soddisfacimento delle esigenze amministrative dell'azienda.

Esternamente alle zone produttive, **commerciali e terziarie** di P.G.T. non è consentita l'installazione di nuovi impianti di tipo **produttivo, commerciale e terziario** fatte salve quelle ammissibili nelle zone residenziali.

Qualsiasi progetto per l'insediamento di nuove attività deve essere preceduto in sede di approvazione comunale da un dettagliato studio di sostenibilità del territorio di nuovo insediamento. Gli impianti produttivi, i cui processi di lavorazione danno luogo a formazione di fumi o esalazioni nocive, devono essere dotati di opportuni sistemi di depurazione che garantiscano, il rispetto degli standard di accettabilità di legge.

Le acque di lavorazione devono essere depurate e gli scarichi devono avvenire esclusivamente in modo conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

È obbligatorio il riciclo delle acque ad uso industriale prelevate sia dall'acquedotto municipale, che captate in sottosuolo o derivate da corsi d'acqua.

Nell'interrato delle aree scoperte di pertinenza di insediamenti produttivi e terziari è consentito ricavare dei locali accessori alle attività insediate purché non comportanti permanenza anche temporanea di persone quali magazzini, centrali tecnologiche, parcheggi di uso pubblico e del personale, purché l'estradosso della soletta della loro copertura sia posto ad una quota non superiore a quella del marciapiede o del piano naturale di campagna e venga pavimentato o inerbito con strato di terra vegetale.

Le aree a parcheggio d'uso pubblico nell'interrato concorreranno al soddisfacimento delle aree standard.

Ai fini del calcolo del volume di riferimento per l'applicazione dell'art. 2, L. 122/89, si farà uso di un'altezza virtuale dei capannoni e degli edifici direzionali a stretto servizio dell'attività produttiva pari a m. 3,00.

Nelle zone produttive, **commerciali e terziarie** è ammessa la realizzazione in fuori terra di fabbricati isolati accessori all'attività nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati.

In tutte le zone produttive, **commerciali e terziarie** esistenti e di nuovo impianto è ammessa l'edificazione di vie di fuga a sbalzo, quali percorsi di sicurezza ed i relativi collegamenti previsti dalle norme vigenti. Poiché assimilate alle pensiline, queste vie di fuga, saranno esentate dal computo della superficie coperta e del volume. È altresì ammessa l'edificazione di nuove pensiline a copertura delle zone di carico e scarico merci. Tali pensiline dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dall'art. I.4.1.10 "Sc = Superficie coperta" dei presenti **indirizzi normativi** e saranno esentate dal computo della superficie coperta e del volume, dovranno essere collocate in aderenza ai fabbricati principali, dovranno essere aperte sui lati liberi e dovranno servire unicamente alla protezione dalle intemperie delle zone di carico e scarico merci.

Nelle zone a carattere produttivo esistenti e di nuovo impianto è consentito destinare ad attività espositive e di commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività artigianale o industriale una

superficie lorda di pavimento non superiore a 20% della superficie lorda di pavimento in fuori terra esistente o di nuovo impianto e comunque non superiore a 1.500 mq.

Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite dalle specifiche norme di zona quando trattasi di ciminiere, di stabilimenti, di silos o di serbatoi o di altre speciali attrezzature tecnologiche necessarie ai processi di produzione.

Sono esclusi dal calcolo della superficie lorda di pavimento, della distanza e della superficie coperta gli impianti tecnologici che sono destinati al miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni lavorative.

c. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Itz	Indice di zona	mc/mq	3,0	
I _{tm}	Indice minimo	mc/mq	3,3	
Qc	Rapporto di copertura	%	50	
Qo	Rapporto di occupazione	%	80	
Ip	Indice di permeabilità	%	15	
H	Altezza	ml	10,50 sottotrave	
Dc	Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà	ml	Art. I.4.2.2	
Df	Distanze minima tra fabbricati	ml	Art. I.4.2.3	

Per l'ambito di trasformazione "Tpn3a" si fissano le seguenti capacità edificatorie:

- volumetria definita mc 13.910,00
- superficie coperta mq 2.318,00
- superficie occupata mq 3.709,00

Oltre a quanto sopra si precisa che, viste le valutazioni di sintesi, la fattibilità geologica per le azioni di piano e le relative considerazioni della relazione geologica – applicativa allegata al Nuovo P.G.T. come elemento essenziale ed integrante delle presenti N.T.A., viene fatto obbligo, prima del rilascio del permesso di costruire e in sede di D.I.A. di verificare la conformità di ogni intervento con le indicazioni e le prescrizioni delle classi da 1 a 4 di cui alla fattibilità geologica per le azioni di piano della relazione anzidetta con opportuni ed adeguati studi geologici da sottoporre all'approvazione del Responsabile del servizio e delle Commissioni edilizia, ecologica ed ambientale comunali. Il tutto come previsto dai disposti della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e successive varianti.

All'interno dei Piani Attuativi, oltre alle aree a servizi pubblici di cui all'art. II.2.2.1., dovranno essere reperite le seguenti aree:

- parcheggi di uso privato pari a 1,00 mq/10 mc di volume teorico ($V = S.C. \times 3,00 \text{ m}$) di superficie effettiva di parcheggio, esclusa quindi quella per l'accesso e la manovra;
- aree di mitigazione pari al 5% della superficie territoriale.

d. Destinazioni d'uso

Categoria	Destinazione d'uso	Ammissa	Non ammissa
Residenza	Residenza per il titolare e/o il custode	X 1)	
Attività primarie	Agricoltura		X
Attività secondarie	Industria	X	
	Artigianato	X	
	Depositi e magazzini	X	
	Produttivo insalubre di prima classe		X 2)
	Produttivo insalubre di seconda classe		X 2)
Attività terziarie	Ricettivo	X	
	Esercizio di vicinato	X	
	Medie strutture di vendita di prossimità	X	
	Media struttura di vendita di rilevanza locale		X
	Grande struttura di vendita		X
	Centro commerciale		X
	Commercio ingrosso	X	
	Uffici direzionali	X	
	Uffici minori	X	
	Laboratori	X	
Attrezzature private	Attrezzature private	X	
	Impianti tecnologici	X	
Attrezzature pubbliche	Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	X	
	Residenza pubblica		X

- 1) Con un max di mc. 600, suddiviso in due alloggi da mc. 300 cadauno: 1 per il titolare e 1 per il custode.
- 2) Così come già precisato all'art. I.3.1.4. tali insediamenti saranno tuttavia ammessi qualora dotati di tutte le cautele stabilite di volta in volta per legge a difesa dell'ambiente (D.lgs. 152/2006 – D.lgs. 128/2010 – R.D. 1265/1934 – D.M. 05-09-1994) e secondo precisi permessi, prescrizioni e monitoraggi regolari da parte delle Autorità competenti sanitarie ed ambientali e del Comune di Civate al Piano (BG).

e) Compensazione ambientale

In tali aree, in sede di nuovi interventi, dovrà essere garantita una pianta di alta fusto ogni mc 100 di intervento, da piantumare sul territorio comunale secondo le indicazioni comunali.

Pergolati e gazebo, manufatti accessori, barbecue

È ammessa la realizzazione di pergolati o gazebo, e manufatti accessori, posati su spazi lastricati o destinati a giardino.

Tali strutture non potranno essere posizionate a meno di m 1,50 dai confini di proprietà.

La loro tipologia e la caratteristiche compositive dovranno essere le seguenti:

- Gazebo (chiosco da giardino) = piccolo padiglione a cupola, destinato a luogo di conversazione in parchi o giardini. Potranno occupare una superficie massima di mq. 16 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza. Tale struttura non può essere chiusa lateralmente con strutture fisse e non potrà superare l'altezza massima al colmo in estradosso di m 2,50 e l'altezza massima interna di m 2,10;

- Pergolato (serie di pergole orizzontali parallele distanziate) = impalcature formate da elementi verticali in legno, verniciati o al naturale, a sostegno di piante rampicanti o vitigni, ad una altezza dal terreno per consentire il passaggio di persone. I pergolati, di norma, potranno occupare una superficie massima di mq. 20 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza; altezza massima al colmo **in** estradosso **di** m 2,50; altezza massima **interna** m 2,10. Tale struttura non può essere coperta né chiusa lateralmente con strutture fisse;
- Manufatti accessori: piccole strutture in legno e/o metalliche, adibite a gioco bimbi, ricovero attrezzi da giardino, e similari; potranno occupare una superficie massima di mq. 9 per ogni unità immobiliare di cui siano stretta pertinenza; altezza massima al colmo **in** estradosso **di** m 2,50; altezza massima **interna** m. 2,10.

E' ammessa la contemporanea presenza di un pergolato e di un manufatto accessorio, ovvero di un gazebo e di un manufatto accessorio; in tal caso la superficie massima occupabile (data dalla somma delle due distinte superfici) non potrà essere superiore a mq 25.

Per i barbecue, si applicano le normative igienico-sanitarie in materia (m. 10 dai fabbricati).

I gazebo, i pergolati ed i manufatti accessori, nonché i barbecue, come sopra descritti sono considerati strutture di arredo per aree esterne pertinenziali e pertanto sono realizzabili senza rilascio di specifici titoli abitativi.

Capo 3. Ambiti di perequazione e compensazione

Art. I.3.3.1. Ambito di perequazione e compensazione misto (Zm)

a. Definizione e principi

Sono gli ambiti per i quali si prevede la cessione al Comune ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali ed ecologici del Documento di Piano ed il trasferimento dei relativi diritti volumetrici negli Ambiti misti di trasformazione.

b. Modalità di intervento

Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di cui all'Art. I.3.1.4.

c. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Ic	Indice di compensazione	mc/mq	1,0	(1)
----	-------------------------	-------	-----	-----

(1) Gli indici, previsti negli ambiti di perequazione e compensazione, sono direttamente correlati con le linee di indirizzo definite nel Documento di piano e con gli obiettivi di contenimento della capacità insediativa teorica generale, e tengono al contempo conto dello stato di fatto e di diritto delle aree. **Oltre agli ambiti specificatamente indicati con apposita simbologia sulle tavole di cui all'art. I.1.1.4..** Trattasi di aree non edificate, in gran parte in spazi di cintura con funzione di percorrenze e barriere verdi, destinate a standard nel **P.G.T.** vigente, in alcuni casi soggette a inedificabilità derivante dallo stato di fatto e dalla presenza di vincoli sovraordinati. Valutata l'omogeneità delle aree, si determina di utilizzare un unico indice di perequazione pari a **1,0 mc/mq.**, confermando peraltro le perimetrazioni negli elaborati di **P.G.T.**.

Quanto sopra fermi restanti gli Indici territoriali di compensazione stabiliti eccezionalmente di volta in volta negli ambiti di particolare interesse ambientale riportati nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano (Dp.3.V.).

Art. I.3.3.2. Ambito di perequazione e compensazione produttivo (Zp)

a. Definizione e principi

Sono gli ambiti per i quali si prevede la cessione al Comune ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Documento di Piano ed il trasferimento dei relativi diritti volumetrici negli Ambiti produttivi di trasformazione.

b. Modalità di intervento

Gli ambiti sono assoggettati alla pianificazione attuativa di cui all'Art. I.3.1.4.

c. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Ic	Indice di compensazione	mc/mq	1,0	(1)
----	-------------------------	-------	-----	-----

(1) Gli indici, previsti negli ambiti di perequazione e compensazione, sono direttamente correlati con le linee di indirizzo definite nel Documento di piano e con gli obiettivi di contenimento della capacità insediativa teorica generale, e tengono al contempo conto dello stato di fatto e di diritto delle aree.

Oltre agli ambiti specificatamente indicati con apposita simbologia grafica sulle tavole di cui all'Art. I.1.1.4.

Trattasi di aree non edificate, in gran parte in spazi di cintura con funzione di percorrenze e barriere verdi, destinate a standard nel P.G.T. vigente, in alcuni casi soggette a inedificabilità derivante dallo stato di fatto e dalla presenza di vincoli sovraordinati. Valutata l'omogeneità delle aree, si determina di utilizzare un unico indice di perequazione pari a 1,0 mc/mq., confermando peraltro le perimetrazioni negli elaborati di P.G.T..

Quanto sopra fermi restanti gli indici territoriali di compensazione stabiliti eccezionalmente di volta in volta negli ambiti di particolare interesse ambientale riportati nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano (Dp.3.V.).

Titolo 4. Definizioni

Capo1. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Art. I.4.1.1. St = Superficie territoriale (mq)

Superficie complessiva degli ambiti perimetrati per i quali il presente piano prevede la formazione di piani urbanistici esecutivi.

Art. I.4.1.2. It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)

Volume massimo costruibile per ogni unità di superficie territoriale.

Art. I.4.1.3. Itz = Indice di zona (mc/mq)

L'indice di zona, espresso in metri cubi di volume su metri quadrati di superficie territoriale, è l'indice da applicare alla superficie territoriale dell'ambito perimetrato per stabilire la capacità edificatoria ad esso riferita.

Art. I.4.1.4. Itm = Indice minimo (mc/mq)

L'indice minimo, espresso in metri cubi di volume su metri quadrati di superficie territoriale, è l'indice da applicare per stabilire la capacità edificatoria minima da prevedere in sede attuativa perché sia consentito l'intervento. La differenza tra indice minimo ed indice di zona determina la quantità edificatoria minima necessaria da trasferire dalle aree di perequazione attuativa.

Art. I.4.1.4.bis Ifp = Indice di fabbricabilità (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità, espresso in metri cubi di volume su metri quadrati di superficie territoriale, da applicare per stabilire la capacità edificatoria perequata da prevedere in sede attuativa perché sia consentito l'intervento.

Viene definito secondo compensazione perequativa all'interno dell'intervallo compreso fra l'Indice di zona e l'Indice minimo. La differenza sempre maggiore di 0,1 (zerovirgolauno) tra l'indice di fabbricabilità e l'indice di zona determina la quantità edificatoria minima necessaria da trasferire dalle aree di perequazione attuativa.

Art. I.4.1.5. Ic = Indice di compensazione (mc/mq)

L'indice di compensazione è l'indice, espresso in metri cubi di volume su metri quadrati di superficie territoriale, da applicare agli Ambiti di perequazione e compensazione per verificare la volumetria massima ammessa trasferibile negli Ambiti di trasformazione a fronte della cessione gratuita al Comune dell'area da cui è stato ricavato.

Art. I.4.1.6. Ut = Indice di Utilizzazione territoriale (mq/mq)

Superficie lorda di pavimento massima ammessa per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Art. I.4.1.7. Sf = Superficie fondiaria (mq)

Nelle zone sottoposte a pianificazione esecutiva la superficie delle aree destinate alla realizzazione degli interventi ed a costituire pertinenze degli stessi, dedotte le aree destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria.

Nel caso delle altre zone per area fondiaria deve intendersi l'intera area che ha in base alle tavole del piano destinazione insediativa.

Art. I.4.1.8. If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)

Volume massimo costruibile per ogni unità di superficie fondiaria.

Art. I.4.1.9. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)

Superficie lorda di pavimento massima ammessa per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Art. I.4.1.10. Sc = Superficie coperta (mq)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate **ivi compresi i corpi scale esterni** fuori terra come delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali con esclusione delle parti aperte come balconi, rientranze, sporti di gronda, **tettoie, porticati, logge** e simili, per la parte non eccedente la misura di metri **2,00**.

Non vengono considerati ai fini della superficie coperta:

- tutte le vie di fuga, quali percorsi di sicurezza ed i relativi collegamenti previsti dalle norme specifiche vigenti;
- le pensiline aperte e non praticabili che costituiscono copertura degli accessi alle costruzioni purché la loro proiezione a terra sia inferiore a mq 4,00;
- le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le apparecchiature ed i locali per l'alloggiamento degli impianti tecnologici utilizzati per il trattamento delle immissioni atmosferiche e degli scarichi nei corpi idrici prescritti per la tutela ambientale nonché, nelle zone non residenziali, le pensiline al servizio delle operazioni di carico e scarico purché a sbalzo e aggettanti dal corpo del fabbricato non più di m 7,00 ed attestate unicamente in corrispondenza dei portoni carrali per una sola volta sull'intero perimetro dell'edificio e di pari estensione del sottostante passo carrale.

Non vengono inoltre computati nella superficie coperta le parti di costruzioni non comportanti permanenza di persone quali:

- le autorimesse, le centrali termiche, i depositi posti al piano interrato la cui soletta di copertura risulti essere ad una quota non superiore a cm 50 sopra il piano di spiccato o quota 0,00 (la misura dovrà essere riferita all'estradosso della soletta) purché detti fabbricati siano interamente coperti da uno strato di almeno 40 cm di terra coltivata a prato e/o cespugliata e siano adeguatamente inserite nella sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, nel caso il terreno coltivato sia sostituito con pavimentazioni la quota delle medesime non potrà superare di cm 50 la quota di spiccato o quota 0,00;

Non vengono inoltre computate ai fini della superficie coperta:

- le piscine, le vasche all'aperto;
- le autorimesse nella quota minima stabilita dalla L. 122/89.

Art. I.4.1.11. Qc = Rapporto di copertura (%)

Rapporto massimo ammesso tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

Art. I.4.1.12. So = Superficie occupata (mq)

Superficie risultante dalla unione della superficie coperta (Sc) e delle superfici risultanti dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate sotterranee come delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali.

Art. I.4.1.13. Qo = Rapporto di occupazione (%)

Rapporto massimo ammesso tra superficie occupata (So) e superficie fondiaria (Sf).

Art. I.4.1.14. Sp = Superficie permeabile (mq)

Superficie scoperta e drenante libera da qualsivoglia costruzione sottostante non sottoposta ad alcuna opera edilizia e/o intervento che possa modificarne le caratteristiche naturali di permeabilità e di filtrazione.

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde e non inferiore a:

- 20% nelle zone residenziali;
- 15% nelle zone produttive, commerciali e terziarie.

Non sono ammessi sistemi di pavimentazione drenante (tipo green block) poiché per aree drenanti, devono ritenersi tali solo le aree non edificate e non modificate nella loro origine naturale.

Per i casi di pluralità di destinazione d'uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista.

Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile o posto macchina se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti.

Per i Piani Attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere calcolato con riferimento all'intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura il più omogeneamente possibile di collocare tale superficie nei singoli lotti.

Nei casi di:

- a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone residenziali;

I parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono obiettivo a cui tendere.

In ogni caso, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente.

Art. I.4.1.15. Ip = Indice di permeabilità (%)

Rapporto minimo ammesso tra superficie permeabile (Sp) e superficie fondiaria (Sf).

Art. I.4.1.16. S.l.p. Superficie lorda di pavimento

Somma delle superfici dei singoli piani agibili fuori terra, interrati, seminterrati come delimitate dal profilo esterno delle costruzioni.

Non concorrono a determinare la superficie lorda di pavimento:

- a. i soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30% della superficie netta del locale su cui si affacciano ed una altezza massima di 2,50 m (sarà comunque soggetta al pagamento degli oneri ai sensi della L.R. 12/05);
- b. le cantine nei piani interrati sotto la proiezione dell'edificio e seminterrati emergenti dalla quota di marciapiede all'intradosso per un'altezza inferiore a 1,80 m purché aventi altezza inferiore ai limiti previsti per l'agibilità dei locali;
- c. spazi per il ricovero di autovetture compresi gli spazi di manovra ed accesso purché di altezza interna massima di 2,50 m;
- d. i sottotetti non abitabili aventi altezza media ponderale inferiore od uguale a mt 2,10;
- e. gli spazi adibiti a volumi e locali tecnici nei limiti minimi atti a contenere i relativi impianti tecnologici (per quanto riguarda la destinazione produttiva sarà comunque soggetta al pagamento degli oneri, ai sensi della L.R. 12/05);
- f. le terrazze, i balconi, le rientranze, **porticati, logge** e gli aggetti aperti purché non superiori a m. 2,00;
- g. **i corpi scale interni ai fabbricati poiché quelli esterni saranno totalmente computati;**
- h. **le bussole di protezione degli accessi agli edifici in genere con superficie coperta massima di mq. 5,00 che dovranno comunque risultare da progetto regolarmente approvato dalla Commissione per il paesaggio.**

Art. I.4.1.17. Volume

Superficie lorda di pavimento moltiplicata per l'altezza virtuale di mt.3,00.

Art. I.4.1.18. Altezza

Distanza tra la quota media del marciapiede o, in sua assenza, la quota media del terreno in prossimità della costruzione comunque definita "quota 0,00/piano di spiccatto" e la quota dell'intradosso della soletta di copertura dell'ultimo piano abitabile; nel caso di solai inclinati di locali abitabili l'altezza dovrà essere calcolata alla quota media dell'intradosso del solaio di copertura.

Nel caso di costruzioni con differenti altezze, l'altezza di riferimento per le presenti norme è quella maggiore.

L'altezza può anche essere espressa in numero di piani fuori terra; non è considerato piano fuori terra il piano emergente fino ad un massimo di m. 1,80 misurato tra l'intradosso della prima soletta fuori terra e la quota media del marciapiede o, in sua assenza, la quota media del terreno in prossimità della costruzione a sistemazione esterna definitiva.

Per altezza massima delle costruzioni a carattere non residenziale, si intende l'altezza intercorrente tra il piano di spiccatto e l'imposta della copertura se curvilinea o la generatrice inferiore delle travi o capriate di sostegno della copertura se a falde. Essa viene espressa in (m).

L'altezza di riporto di terreno massima ammessa in ambiti Tm, Tmn, P.E.E.P., Tp, Tpn, Tc, Tcn, Tt, Ttn, Br, Bc, Pc, Zm, Zp, rispetto alla situazione esistente è pari a m 0,50. Non è ammesso alcun tipo di riporto negli altri ambiti.

Art. I.4.1.19. Aree di pertinenza

Aree sulla cui superficie sono stati calcolati gli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria.

Un'area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano assentiti e realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal piano.

Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici già esistenti e realizzati in attuazione del piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa.

Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici, pertanto, tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovrà figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quella non sature.

Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio è richiesta l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria.

Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che i proprietari delle aree calcolate sono consenzienti e disposti a rinunciare all'edificabilità loro spettante.

Tale vincolo dovrà essere previsto da un'apposita convenzione **e/o atto regolarmente stipulato** che dovranno essere registrati, trascritti e consegnati in copia all'Amministrazione Comunale.

Ai fini del calcolo volumetrico e di tutti gli indici prescritti dal presente piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l'area che ha determinato il volume edificato come da titolo abilitativo edilizio, e nel caso di aree edificate prima dell'entrata in vigore della Legge 1150/42, l'area di proprietà alla data di adozione del progetto del presente Piano di governo del territorio.

Nel caso di frazionamenti successivi alla data di adozione del PGT lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti ai sensi del precedente comma o in base ai nuovi indici di Piano, all'edificio o agli edifici esistenti sull'originaria unitaria proprietà.

Art. I.4.1.20. U1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria

Superficie delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria.

Art. I.4.1.21. U2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria

Superficie delle aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria.

Art. I.4.1.22. Realizzazione dei locali di deposito dei rifiuti e impianti solari

Negli ambiti consolidati sono esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) e della superficie permeabile (Sp) le superfici derivanti dalla proiezione sul piano orizzontale del locale per il conferimento dei rifiuti e le strutture per impianti solari che non abbiano altra destinazione d'uso, realizzati come corpi autonomi e non inseriti in altro corpo edilizio. L'esclusione succitata si applica ai soli edifici esistenti ovvero per i quali è già stata comunicata la fine lavori, nei quali non sia già esistente il locale per il conferimento dei rifiuti o strutture per impianti solari.

Capo 2. Distanze

Art. I.4.2.1. Disposizioni generali per le distanze

Le distanze si misurano a partire dalla sagoma determinata dalla Superficie coperta (Sc).
Nei casi in cui vi siano parti eccedenti la misura di metri 2,00 di sporto, la misura della distanza sarà computata tenendo conto dell'intero sporto.

Art. I.4.2.2. Dc = Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà (ml)

La distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà, per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, deve essere minimo di metri 5 e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato medesimo.

La costruzione a confine è ammessa nei seguenti casi:

- a. costruzione in aderenza e senza appoggi ai fabbricati esistenti sul confine, senza la comunione del muro e senza l'autorizzazione del confinante (art. 877 C.C.) con pari sviluppi longitudinali e verticali dei fronti esistenti sul confine (delibera C.C. n. 64 del 15/12/2010);
- b. sia stata stipulata con il proprietario del lotto confinante una convenzione, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, dalla quale risulti la costituzione, nelle forme di legge, della limitazione al diritto ad edificare gravante sul lotto confinante e siano rispettati i limiti delle distanze tra gli edifici;
- c. si tratti di costruzioni accessorie, quali autorimesse, ripostigli o simili, che abbiano altezza media uguale o minore di metri 2,50 dall'estradosso delle coperture e che la parete sul confine sia cieca.

Art. I.4.2.3. Df = Distanze minima tra fabbricati (ml)

La distanza minima tra le pareti di fabbricati prospicienti per le diverse zone omogenee sono stabilite dall'art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

La distanza tra fabbricati (Df) non può comunque essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di metri 7,00 solo nel caso in cui non ci siano pareti finestrate su entrambi gli edifici prospicienti.

Nella determinazione delle distanze minime dovranno essere rispettati i disposti di cui all'art. 3.4.13. del vigente R.L.I. (presenza di ostacoli all'aeroilluminazione) e s.m.i..

Le costruzioni accessorie quali autorimesse, ripostigli o simili devono essere arretrate dai fabbricati almeno metri 5,00, oppure essere costruite in aderenza agli stessi.

Art.I.4.2.4. Ds = Distanza minima del fabbricato dalle strade(ml)

Distanza minima tra l'edificio ed ogni opera fuori terra dal limite di pubblica proprietà ovvero dal ciglio stradale.

Le opere interrato e/o le porzioni di opere interrato dovranno distare dal limite di pubblica proprietà ovvero dal ciglio stradale non meno di m. 5,00, fatta salva unicamente la sola radice di attacco delle rampe d'accesso ai piani interrati.

Lungo le strade destinate al traffico autoveicolare, gli edifici devono sorgere in arretramento dal ciglio stradale nelle seguenti misure:

- 5,00 m. per strade di larghezza inferiore a 7 m.;
- 7,50 m. per strade di larghezza compresa tra 7 m. e 15 m.;
- 10,00 m. per strade di larghezza superiore a 15 m..

La distanza dalla strada, potrà essere diminuita nei casi di allineamenti in atto chiaramente definiti e nei casi espressamente previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche.

Art.I.4.2.5. Misurazione delle distanze

Le distanze dovranno essere misurate a squadra ed a raggio per le distanze dai confini e dalle strade mentre per le distanze tra fabbricati la misurazione sarà effettuata a squadra.

Capo 3. Destinazioni d'uso

Art. I.4.3.1. Rapporti tra le destinazioni d'uso e controllo delle stesse

La verifica dei rapporti tra le destinazioni d'uso insediabili prescritti per le varie zone dalle presenti norme deve essere effettuata in sede di richiesta di titolo abilitativo edilizio, con riferimento alla superficie lorda di pavimento dell'intero edificio interessato, anche parzialmente, dall'intervento, e in caso di piani urbanistici esecutivi con riferimento alla complessiva superficie lorda di pavimento dagli stessi prevista.

Art. I.4.3.2. Destinazioni d'uso: definizioni, catalogazione ed esclusioni

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio. E' principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile la destinazione d'uso che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto della legislazione vigente salvo quelle escluse dalle presenti norme.

Ai fini delle presenti norme la destinazione d'uso principale e quelle complementari, accessorie o compatibili sono corrispondenti ed elencate nella successiva tabella sotto la voce «Destinazioni d'uso».

Categoria	Destinazione d'uso	Specificazione
Residenza	Residenza	Residenza, residence, pensionati, case per studenti, collegi con eccezione della residenzialità assimilata al ricettivo
Attività primarie	Agricoltura	Agricoltura ed attività connesse compresa la residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda come normato dall'art.59 e successivi della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i.
Attività secondarie	Industria	Attività industriali di produzione e trasformazione di beni compresi i relativi uffici, laboratori e spazi espositivi
	Artigianato	Attività artigianali di produzione e trasformazione di beni compresi i relativi uffici, laboratori e spazi espositivi
	Depositi e magazzini	Attività di deposito, magazzinaggio e stoccaggio merci non al servizio di attività insediate nell'ambito
	Produttivo insalubre di prima classe	Attività insalubri di 1a classe ai sensi dell'art.216 del T.U.LL.SS. Regio decreto 27/07/1934 n°1265
	Produttivo insalubre di seconda classe	Attività insalubri di 2a classe ai sensi dell'art.216 del T.U.LL.SS. Regio decreto 27/07/1934 n°1265
Attività terziarie	Ricettivo	Alberghi, pensioni
	Esercizio di vicinato	Esercizi di vicinato di cui all'art.4 primo comma lett. d) del D. lgs. n. 114/98
	Medie strutture di vendita di prossimità	Medie strutture di vendita di cui all'art.4 primo comma lett. e) del D. lgs. n. 114/98 da 251mq fino a 1.500mq
	Media struttura di vendita di rilevanza locale	Medie strutture di vendita di cui all'art.4 primo comma lett. e) del D. lgs. n. 114/98 da 1.501mq fino a 2.500mq
	Grande struttura di vendita	Grandi strutture di vendita di cui all'art.4 primo comma lett. f) del D. lgs. n. 114/98

Categoria	Destinazione d'uso	Specificazione
	Centro commerciale	Centri commerciali di cui all'art.4 primo comma lett. g) del D. lgs. n. 114/98
	Commercio ingrosso	Attività per il commercio all'ingrosso di cui all'art.4 primo comma lett. a) del D. lgs. n. 114/98
	Uffici direzionali	Attività direzionali, attività amministrative in genere, (bancarie, finanziarie etc.) Sedi di enti ed associazioni
	Uffici minori	Studi professionali ed agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc.)
	Laboratori	Attività di analisi, ricerca e sviluppo
Attrezzature private	Attrezzature private	Attrezzature destinate allo spettacolo, alla ricreazione, all'istruzione, all'attività culturale, alla salute ed all'igiene, all'esercizio di attività sportive ed altre attrezzature private non assimilabili alle attrezzature pubbliche come definite dal Piano dei Servizi
	Impianti tecnologici	Impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione, piattaforme ecologiche, impianti acquedotto, cabine di smistamento energia elettrica, impianti di distribuzione di energia elettrica, impianti di teleriscaldamento, impianti di telecomunicazione ed altri impianti non assimilabili alle attrezzature pubbliche come definite dal Piano dei Servizi
Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale come definite nel Piano dei Servizi
	Residenza pubblica	Residenza pubblica o assimilabile rientrante tra i servizi come definita nel Piano dei Servizi

Il Piano delle Regole indica, in riferimento alla disciplina delle diverse zone, le destinazioni d'uso, come definite dal presente articolo ed elencate nella soprastante tabella, non ammesse.

Art. I.4.3.3. Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso

Le variazioni d'uso sono disciplinate dagli artt. 51-52 della L.R. 12/2005 e devono essere conformi a quanto previsto dal P.G.T. per ogni specifico ambito.

Le destinazioni d'uso non ammissibili ai sensi della normativa di P.G.T. sono vietate, a meno che le stesse risultino in atto alla data di adozione del presente Piano.

Ogni variazione di destinazione d'uso di aree e fabbricati attuata con opere edilizie, con passaggio da una categoria urbanistica all'altra (residenziale, produttiva, terziaria, agricola), in conformità alle previsioni dei singoli ambiti, è soggetta a preventivo permesso di costruire o ad altro provvedimento previsto dalla legislazione vigente ed alla corresponsione dei relativi oneri concessori, nonché delle relative aree per attrezzature e servizi, ove la variazione stessa incida negativamente sulla dotazione dei servizi.

In conformità all'art. 51 comma 2, della Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, si indicano i casi in cui i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportano un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nei seguenti casi:

- a. passaggio tra le categorie delle destinazioni d'uso di cui alla tabella dell'art. I.4.3.2
- b. passaggio nell'ambito della categoria del terziario di cui alla tabella dell'art. I.4.3.2 da un'altra funzione alla funzione commerciale, qualora lo stesso sia preordinato all'insediamento di esercizi aventi dimensioni superiori all'esercizio di vicinato.

I mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, comportano un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esclusivamente nei casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Detti mutamenti debbono quindi considerarsi ammissibili in base alle presenti norme solo alla condizione che risultino risolti i problemi di dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da essi indotti.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. Sono comunque dovuti oneri e standard.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

Titolo 5. Opere di urbanizzazione

Capo 1. Disposizioni generali

Art. I.5.1.1. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite **prima o** contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati **e comunque** entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.

Art. I.5.1.2. Scomputo degli oneri di urbanizzazione

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto delle norme che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.

Il comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico - economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza.

Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.

Capo2. Opere di urbanizzazione primaria

Art. I.5.2.1. Definizione

Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall'art. 44 comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, cui vengono aggiunte alcune prescrizioni relative alle loro caratteristiche:

a. Strade.

Trattasi di tutte le strade occorrenti l'allacciamento alla viabilità principale delle singole aree o di singoli lotti edificabili. Tali strade debbono essere idonee al transito veicolare e pedonale, essere costruita a regola d'arte e dotate comunque delle seguenti caratteristiche dimensionali minime:

- la larghezza minima delle nuove sedi stradali è fissata in mt 10,00 con sede di mt 7,00;
- nel caso di nuova viabilità a fondo cieco all'interno di una zona residenziale è consentita una larghezza minima di mt. 5,00 qualora la strada dia accesso a non più di quattro abitazioni e di mt.7,00 qualora essa dia accesso a più abitazioni.

Sono comprese nel primo punto le piste ciclabili intese come spazi attrezzati per la circolazione delle biciclette e riservati alla stessa.

Le piste ciclabili debbono essere realizzati a regola d'arte con pavimentazione adatta per il traffico specifico, con sede di larghezza non inferiore a mt. 1,80, con protezioni laterali di altezza non inferiore a cm.25 e, laddove le aree lo consentono, con fasce laterali verdi opportunamente piantumate.

b. Spazi di sosta o di parcheggio.

Trattasi degli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli da dimensionare e realizzare in relazione alla entità, alle caratteristiche e ai tipi degli insediamenti che essi servono. Per le zone residenziali le aree di parcheggio debbono essere dimensionate in base allo standard minimo di 6 mq/ab insediabili.

c. Fognature.

d. Rete idrica.

e. Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

f. Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

I cunicoli tecnologici sono intesi come cunicoli attrezzati in sottosuolo per accogliere i sottoservizi tecnologici. La loro realizzazione verrà promossa se l'estensione dell'ambito di intervento garantirà una soglia dimensionale minima della rete.

g. Pubblica illuminazione.

h. Spazi di verde attrezzato.

Art. I.5.2.2. Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria

Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trasciversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento. E' comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto del titolo abilitativo.

Capo3. Opere di urbanizzazione secondaria

Art. I.5.3.1. Definizione

Le urbanizzazioni secondarie sono relative alle opere identificate dall'art.44 comma 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12:

i. Asili nido e scuole materne.

j. Scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo.

k. Mercati di quartiere.

l. Presidi per la sicurezza pubblica.

m. Delegazioni comunali.

n. Chiese e altri edifici religiosi.

o. Impianti sportivi di quartiere.

p. Aree verdi di quartiere.

q. Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

r. Cimiteri.